

Penale. La Cassazione ribalta l'orientamento consolidato da decenni nel rapporto tra reato e fallimento

Bancarotta, indagini più facili

La sentenza dichiarativa di fallimento tra le condizioni di punibilità

IL PUNTO

La prescrizione decorre dalla dichiarazione e radica la competenza territoriale nel luogo dove si verifica la condizione

Giovanni Negri

MILANO

■ **Svolta della Corte di cassazione sulla bancarotta.** Con una sentenza per ora solo annunciata (informazione provvisoria n. 3 del 2017), a riprova dell'importanza della questione, la Quinta sezione penale ha ribaltato un orientamento più che consolidato, visto che risaliva alla fine degli anni cinquanta, sul rapporto del reato con la dichiarazione di fallimento. Quest'ultima viene ora considerata nel novero delle **condizioni oggettive di punibilità** e non, come sinora avvenuto, tra gli **elementi costitutivi del reato**.

La considerazione del peso da dare al fallimento nell'ambito del più classico dei delitti prefallimentari ha da sempre diviso dottrina e giurisprudenza, con la prima assai più propensa a considerare opportuno l'inserimento tra le condizioni di punibilità e la seconda invece arroccata, almeno con riferimento alla Cassazione che per la prima volta sul punto si espresse nel 1958 (Sezioni unite del 25 gennaio), sulla posizione dell'elemento costitutivo del reato.

Ora interviene una pronuncia di cui sarà fondamentale la lettura delle motivazioni ma già l'informazione provvisoria si fa carico di un paio di problemi operativi fondamentali. Chiarisce infatti che l'aver annoverato la dichiarazione di fallimento tra le condizioni di punibilità conduce a fare decorrere la prescrizione dalla data della dichiarazione stessa e a radicare la competenza territoriale nel giudice del luogo nel quale si è verificata la condizione.

Chiarimenti opportuni quelli forniti in maniera naturalmente sommaria dall'informazione provvisoria e tuttavia opportuni, visto che fanno capire come la strada scelta sarà assolutamente

gradita agli organi investigativi. Che potranno continuare le indagini anche su episodi assai risalenti nel tempo e precedenti la sentenza dichiarativa di fallimento: la prescrizione cioè non avrà l'effetto di azzerare anticipatamente il procedimento.

Masoprattutto la decisione della Quinta sezione agevolerà l'attività investigativa sotto un altro e ancor più decisivo profilo: quello della ricerca delle condizioni di colpevolezza delle persone indagate. Per coglierne gli effetti è importante fare un passo indietro, al 2012, e alla sentenza della Cassazione n. 47502. Una pronuncia importante perchè conduce all'estremo l'orientamento della Corte fissando un discorso, nel senso che fece assai discutere, principio di diritto. E cioè che «nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente, e deve altresì essere sorretto dall'elemento soggettivo del dolo».

Secondo questo orientamento pertanto, una volta escluso insomma che il fallimento sia condizione obiettiva di punibilità, e una volta affermato che lo stesso è all'opposto elemento costitutivo del delitto di bancarotta, non si vedeva come sia possibile sottrarsi alla regola secondo cui esso può essere imputato all'indagato soltanto se da lui provocato attraverso la condotta descritta dalla norma incriminatrice. In questo a complicarsi assai è l'attività del pm, costretto a provare dolo e nesso di causalità tra i fatti di bancarotta prefallimentare e il fallimento stesso. Troppo? Può darsi, ma, sostenne la dottrina, si faceva in questo modo uscire la Cassazione da un'ambiguità che, pur riconoscendo al fallimento la natura di elemento costitutivo del reato, non ne traeva poi le conseguenze in termini di criteri ordinari di imputazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

